

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Erede di una delle parti originarie del giudizio: prova ai fini dell'intervento, riassunzione o impugnazione

Va confermato il principio per cui colui che, assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, intervenga in un giudizio civile pendente tra altre persone, ovvero lo riassuma a seguito di interruzione, o proponga impugnazione, deve fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest'ultima; a tale riguardo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 46 e 47, non costituisce di per sè prova idonea di tale qualità, esauendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, dovendo tuttavia il giudice, ove la stessa sia prodotta, adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell'[art. 115 c.p.c.](#), come novellato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 14, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta.

NDR: per tale principio si veda [Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 29.5.2014, n. 12065, con NOTA di FASANO, La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e il regime della prova nel processo civile](#)

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 4.5.2017, n. 10856

...omissis...

Il Collegio ha deliberato l'adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza.

Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione o falsa applicazione degli artt. 110 e 112 c.p.c., art. 115 c.p.c., comma 1, e art. 167 c.p.c., oltre a vizio di motivazione, censurando il provvedimento impugnato per avere omesso di constatare la mancanza di specifica contestazione da parte del Ministero intimato.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost., art. 182 c.p.c., comma 1, art. 183 c.p.c., comma 4, e art. 738 c.p.c., u.c., nonché del previgente L. n. 89 del 2001, art. 3, trovando applicazione anche nel procedimento di equa riparazione i principi di difesa e del contraddittorio.

I due motivi - da trattare congiuntamente per la evidente connessione argomentativa - sono fondati.

Questa Corte, a Sezioni Unite, ha affermato il principio per cui "colui che, assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, intervenga in un giudizio civile pendente tra altre persone, ovvero lo riassuma a seguito di interruzione, o proponga impugnazione, deve fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest'ultima; a tale riguardo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 46 e 47, non costituisce di per sé prova idonea di tale qualità, esauendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, dovendo tuttavia il giudice, ove la stessa sia prodotta, adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell'art. 115 c.p.c., come novellato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 14, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta" (Cass., SU., n. 12065 del 2014).

Nella specie, poichè non risulta dal decreto impugnato che il Ministero, nel costituirsi in giudizio, abbia eccepito il difetto della qualità di erede dei ricorrenti, la Corte d'appello non avrebbe potuto respingere il ricorso sulla base della ritenuta non dimostrata qualità di erede, ma avrebbe dovuto sottoporre la questione al contraddittorio delle parti stesse, invitandole a completare la documentazione attestante la detta qualità.

Peraltro le parti che vantino un titolo legale che conferisca loro il diritto di successione ereditaria - come i figli e la coniuge del de cuius, che sono eredi legittimi e legittimari - la prova della delazione dell'eredità è idoneamente adempiuta con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi dell'art. 565 c.c. e segg. (Cass. n. 13738 del 2005). A tale indirizzo occorre dare continuità, atteso che la delazione legittima in favore del coniuge e dei figli è esclusa solo da quella testamentaria che, tuttavia, in applicazione del principio per cui onus probandi incumbit ei qui dicit, non ei qui negat, deve essere provata da chi ne allegghi l'esistenza (in termini, Cass. n. 22234 del 2013).

In conclusione il ricorso va accolto e il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio alla Corte d'appello di Caltanissetta, che nel decidere il merito si atterrà ai principi di diritto su esposti, e provvederà, altresì, ai sensi dell'art. 385 c.p.c., comma 3, sulle spese del presente giudizio di cassazione.

pqm

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte di appello di Caltanissetta in diversa composizione, anche per le spese sul giudizio di cassazione.